



Bruxelles, 22 gennaio 2019
(OR. en)

5692/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0380(NLE)**

PECHE 30

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. Comm.:	13731/18 PECHE 444 + ADD 1-2 - COM(2018) 732 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione <i>- Dichiarazioni</i>

Si allegano per le delegazioni le dichiarazioni della Commissione e degli Stati membri.

Scambi di contingenti per il nasello meridionale, la rana pescatrice e il rombo giallo nella divisione 8c (Spagna e Portogallo)

La Spagna e il Portogallo concorderanno i necessari scambi di contingenti per il nasello, la rana pescatrice e il rombo giallo nelle acque iberiche al fine di evitare situazioni di contingente limitante.

Piani per la riduzione delle catture accessorie e misure di controllo (gruppo delle acque nordoccidentali, ossia Belgio, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, e Commissione)

Gli Stati membri che cooperano nelle acque nordoccidentali, in stretta cooperazione con il Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali, prepareranno un piano per la riduzione delle catture accessorie al fine di garantire che le catture accessorie degli stock per i quali il CIEM ha formulato un parere di zero catture per il 2019 siano ridotte per mezzo di misure che prevedono la selettività o la prevenzione. A tal fine entro il 30 aprile 2019 gli Stati membri interessati presenteranno alla Commissione un piano per la riduzione delle catture accessorie. I piani per la riduzione delle catture accessorie prevedranno misure quali attrezzi più selettivi, chiusure di zone, fermi in tempo reale della pesca, misure di prevenzione e regole dell'allontanamento. Possono basarsi sui più recenti piani in materia di rigetti. È opportuno che i piani per la riduzione delle catture accessorie siano adattati alle specie in questione e scelti dal suddetto catalogo di misure in funzione delle specificità di ciascun tipo di pesca. L'efficacia dei piani sarà valutata dallo CSTEP. Il presidente del gruppo delle acque nordoccidentali riferirà alla Commissione entro il 1° ottobre di ogni anno in merito ai progressi compiuti con il piano per la riduzione delle catture accessorie.

In linea con il regolamento sul controllo gli Stati membri adotteranno tutte le opportune misure di controllo per garantire che le catture accessorie degli stock per i quali il CIEM ha formulato un parere di zero catture per il 2019 siano assolutamente inevitabili e che i rigetti che si verificano non superino i livelli consentiti dal piano in materia. Entro il 1° luglio 2019 gli Stati membri interessati informeranno la Commissione in merito alle misure di controllo adottate.

Impegno a risolvere mediante scambi il problema delle specie a contingente limitante degli Stati membri a cui è assegnato un contingente pari a zero (gruppo delle acque nordoccidentali, ossia Belgio, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito)

Gli Stati membri interessati si adopereranno per effettuare i necessari scambi al fine di evitare situazioni di contingente limitante per i seguenti stock, soddisfacendo le esigenze degli Stati membri a cui non sono assegnati contingenti per detti stock:

- Merluzzo carbonaro, POK 7/3411
- Sogliola, SOL/7BC.
- Sogliola, SOL/5614
- Sogliola, SOL/7FG
- Merluzzo bianco, COD/5W6-14
- Passera di mare, PLE/56-14
- Passera di mare, PLE/7BC

La quantità scambiata di contingente di cui al suddetto elenco dovrebbe consentire agli Stati membri a cui non sono assegnati contingenti di operare in modo efficace a partire dal 1° gennaio 2019 coprendo le catture accessorie inevitabili previste da parte di ciascuno Stato membro.

Gli Stati membri beneficiari degli scambi forniranno a loro volta contingenti di cui all'allegato IA del regolamento relativo alle possibilità di pesca.

Gli Stati membri si impegnano ad adoperarsi per trovare un compromesso e a stabilire scambi di contingenti equi ricorrendo a un tasso di cambio di mercato oppure ad altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative, si utilizzerà il valore economico equivalente, basato sui prezzi UE medi dell'anno precedente, indicati dall'EUMOFA.

Pesca ricognitiva per lo scampo nell'unità funzionale 31 (Commissione)

La Spagna ha presentato una richiesta di pesca ricognitiva per lo scampo nell'unità funzionale 31, che consentirebbe di raccogliere i necessari dati relativi alle catture/agli sbarchi per detta unità funzionale. Sulla base di tale richiesta la Commissione chiederà al CIEM di:

- valutare un livello di catture che limiti al minimo le ripercussioni sugli stock ma sia sufficiente a consentire la raccolta di dati sugli sbarchi per unità di sforzo (LPUE) che potrebbero essere utilizzati quale indice di abbondanza;
- suggerire eventuali condizioni specifiche che dovrebbero applicarsi alla pesca, e ai dati raccolti, affinché siano utili nel contesto di un indice di abbondanza – viaggi, periodo di riferimento, zona geografica ecc.

Sulla base del parere scientifico la Commissione valuterà se presentare un'opportuna proposta di modifica delle opportunità di pesca per il 2019.

Merlano nella sottozona 8 (Commissione)

La Commissione chiederà al CIEM un parere scientifico aggiornato sul merlano nella sottozona CIEM 8 che tenga conto delle ultime informazioni sui livelli di rigetti. Sulla base del parere scientifico la Commissione valuterà, se del caso, se proporre una modifica delle opportunità di pesca per il 2019.

Catture accessorie di argentina e pesce tamburo (Commissione)

Per quanto riguarda l'argentina, la Spagna ha presentato una richiesta di rimozione della sottozona 7 dal TAC che attualmente copre le sottozone 5, 6 e 7 (ARU/567).

Per quanto riguarda il pesce tamburo, la Spagna ha presentato una richiesta di rimozione delle sottozone 8b e 8c dal TAC che attualmente copre le sottozone 6, 7 e 8 (BOR/678).

Sulla base di tali richieste, all'inizio del 2019 la Commissione chiederà al CIEM di valutare le conseguenze che dette rimozioni avrebbero per gli stock e di valutare in particolare se le rimozioni avrebbero ripercussioni sull'obbligo di garantire che gli stock interessati siano sfruttati in modo sostenibile a breve e a medio termine. Si chiederà altresì al CIEM di valutare se, in assenza di TAC per l'argentina nella sottozona 7 e per il pesce tamburo nella sottozona 8, l'applicazione di altri strumenti di conservazione potrebbe contribuire alla gestione sostenibile degli stock interessati.

Sulla base del parere scientifico la Commissione valuterà, se del caso, se presentare una proposta di modifica delle opportunità di pesca per il 2019.

Flessibilità all'interno della zona per diversi stock biologici (Commissione)

La Commissione presenterà una domanda affinché il CIEM fornisca un parere scientifico in merito alla sostenibilità, anche a lungo termine, della flessibilità all'interno della zona, prendendo atto che i pareri scientifici attuali indicano che tale flessibilità si applicherebbe a due stock diversi. Saranno presentate le seguenti richieste:

Stato membro	Specie	Da	A	% di flessibilità richiesta	Condizioni
Belgio	Eglefino	2a, 4	7b-k	10%	5% (FR), solo 7d (IE)
Belgio	Passera di mare	7d	7f, 7g	5%	Catture accessorie della pesca della sogliola
Belgio	Merlano	7b-k	8	5%	Catture accessorie della pesca della sogliola
Francia/Spagna	Merluzzo giallo	7	8a, 8b, 8d, 8e	5%	Esiste una flessibilità del 2 %
Francia	Merlano	2a, 4	7b-k	5%	Solo 7d (IE)
Francia/Spagna	Raiformi	6, 7	8, 9	10%	
Francia	Passera di mare	7f, 7g	7h, 7j, 7k	5%	

Esenzione *de minimis* per il merlano e il merluzzo bianco nel Mare del Nord (COM e Stati membri del Mare del Nord)

La Commissione prende atto dell'intenzione degli Stati membri del gruppo regionale del Mare del Nord di presentare una versione riveduta della raccomandazione comune che modifica l'esenzione *de minimis* per il merlano e il merluzzo bianco per i pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia di 70-99 mm (TR2) nel Mare del Nord meridionale (sottozona CIEM 4c), e l'esenzione *de minimis* per il merlano e il merluzzo bianco per i pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia di 70-99 mm (TR2) nel Mare del Nord centrale e settentrionale (sottozona CIEM 4a e 4b).

Se il nuovo piano in materia di rigetti è adottato, a seguito della valutazione dello CSTEP, la Commissione valuterà, se del caso, la possibilità di presentare una proposta di modifica, per l'anno in corso, del regolamento relativo alle possibilità di pesca per il 2019 consistente nell'adeguare il livello dei TAC per il merlano e il merluzzo bianco al fine di tener conto della nuova percentuale di rigetti consentiti.

Livello di catture accessorie inevitabili di merlano nel Mare d'Irlanda (Commissione)

La Commissione trasmetterà una richiesta urgente al CIEM affinché presenti un parere scientifico aggiornato sui livelli di catture accessorie inevitabili di merlano nella pesca mista nel Mare d'Irlanda nel 2019. In seguito a tale parere, la Commissione valuterà l'opportunità di presentare quanto prima una proposta di modifica del livello del TAC nell'ambito delle possibilità di pesca per il 2019.

Preferenze dell'Aia (Belgio, Danimarca, Francia e Germania)

Belgio, Danimarca, Germania e Francia ritengono che i criteri per la ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri siano stati concordati nel 1983. Tali criteri costituiscono la base della stabilità relativa, principio sancito dal regolamento di base che disciplina la politica comune della pesca. A nostro avviso le preferenze dell'Aia contravvengono al principio della stabilità relativa.

Merluzzo bianco nel Mar Celtico (Regno Unito)

Il Regno Unito chiede una revisione del TAC 2019 per il merluzzo bianco nelle zone 7b, 7c e 7e-k, e chiede che il TAC rifletta le statistiche sugli sbarchi del 2018, applicate nell'ambito del modello del CIEM per la pesca mista nel Mar Celtico.

Gruppi regionali (Regno Unito)

Laddove il regolamento sui TAC e i contingenti per il 2019 o altri documenti associati fanno riferimento ai gruppi regionali o ai gruppi ad alto livello, il Regno Unito desidera ricordare alle parti interessate che dopo il 29 marzo 2019 non sarà più uno Stato membro e probabilmente non potrà più partecipare alle riunioni di tali gruppi o essere direttamente coinvolto nelle loro decisioni o raccomandazioni.

Incoraggia tutte le parti coinvolte a concordare, a tempo debito, un meccanismo che consenta di tenere conto del punto di vista del Regno Unito nelle riunioni pertinenti per il Regno Unito durante il periodo transitorio.

Riesame dell'obbligo di sbarco (Regno Unito)

Il Regno Unito ritiene che, nel primo anno di piena attuazione dell'obbligo di sbarco, sia opportuno che la Commissione, in collaborazione con le parti interessate, proceda a un riesame dell'applicazione di tale obbligo in tutte le acque e per tutti gli stock.

Il riesame dovrebbe essere completato in tempo affinché, se necessario, possano essere prese in considerazione e applicate eventuali misure per migliorare l'operatività dell'obbligo di sbarco nella seconda metà del 2019.

Il riesame dovrebbe riguardare tutti gli aspetti pertinenti per l'effettiva attuazione dell'obbligo di sbarco, compresi:

- i livelli dei TAC;
- il funzionamento degli scambi di contingenti, in particolare in relazione agli stock per i quali è stato raccomandato un TAC pari a zero;
- l'attuazione del divieto o l'eliminazione del TAC per gli stock pertinenti.

Preferenze dell'Aia (Irlanda)

L'Irlanda ritiene che le preferenze dell'Aia costituiscano parte integrante della stabilità relativa che rispecchia l'esigenza di salvaguardare le particolari necessità delle regioni le cui popolazioni locali dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse. Questo aspetto è specificamente riconosciuto nella politica comunitaria della pesca e sancito nel regolamento n. 170/83 del Consiglio, nel regolamento n. 3760/92 del Consiglio e nel regolamento n. 2371/2002 del Consiglio. È stato nuovamente ribadito nel regolamento n. 1380/2013 del Consiglio.

Meccanismo di scambio di contingenti (Lettonia)

La Lettonia ritiene che il processo avviato dai membri del gruppo delle acque nordoccidentali per risolvere il problema delle specie a contingente limitante tramite un meccanismo di scambio di contingenti debba essere considerato una soluzione ad hoc, applicabile unicamente alle acque e alle specie specificate nel presente regolamento. La presente proposta non impedisce che altri approcci possano essere considerati come la soluzione più adeguata per il problema delle specie a contingente limitante in altre regioni, compreso il Mar Baltico, dove la Lettonia continua a ritenere che la soluzione migliore sia l'applicazione di una flessibilità interspecie, utilizzata finora per risolvere il problema nel Mar Baltico.
